

ALCOOL TEST E CONDUCENTE DI VEICOLO FERMO

Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: è legittimo il controllo effettuato tramite l'alcoltest nel caso in cui il conducente si trovi a bordo di un veicolo fermo e non marciante?

Preliminarmente è opportuno ricordare che, come noto, l'ultima modifica del Codice della Strada, entrata in vigore, è del 30/07/2010 ed ha riguardato, oltre la somministrazione di alcolici nei locali pubblici, la guida in stato di ebbrezza.

Procediamo con ordine.

E' risaputo che gli organi di Polizia Locale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, l'etilometro per l'appunto.

Senza voler qui ripercorrere l'intero iter, per chiarezza espositiva si ricorda che l'accertamento viene effettuato mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata e che la concentrazione deve risultare da almeno due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

L'etilometro deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

Allorquando le prove qualitative abbiano dato esito positivo, gli agenti hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando.

Fin qui nessun problema.

Da una attenta analisi dell'art. 186 C.d.S si evince che esso si applica **soltanto** ai conducenti di veicoli circolanti su strada e non si applica in alcun modo ai pedoni nonché a chi conduce un animale da soma o da sella. Nel caso in cui, poi, la per la guida del veicolo non occorra la patente, come per i velocipedi o ciclomotori a non essere applicata è la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente o del patentino, eventualmente posseduti. In siffatti casi, però, gli agenti potranno inviare una segnalazione alla Prefettura per la revisione di tali documenti oltre alla comunicazione della notizia di reato alla Procura.

L'art. 186 C.d.S., ancora, **non** può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il veicolo sia in sosta con il conducente seduto a bordo.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito che *“in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la fermata costituisce una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza che il veicolo condotto dall'imputato, risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento della rilevazione fermo ovvero in moto”* (Cass. pen. sez. IV, 12.10.2007, n. 37631).

I giudici della Suprema Corte, quarta sezione penale, sono ritornati sull'argomento così affermando: *“ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi, all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Cass. n. 10476/10)”*.

Nel caso riportato la movimentazione venne desunta dalla posizione dell'autovettura, rinvenuta con motore e luci accesi, in zona della città diversa da quella di residenza del conducente.

Più precisamente, è bene evidenziare che per sanzionare il soggetto seduto al posto di guida del veicolo in sosta è necessario argomentare e dimostrare, come affermato dai giudici di legittimità, che lo stesso vi si trovava prima che il veicolo raggiungesse il luogo di sosta (ad esempio perché visto poco prima alla guida, oppure all'atto di fermarsi, oppure ancora dopo un inseguimento con la certezza che non vi sia stato uno scambio ...).

Conformandosi a questo orientamento, i giudici di Piazza Cavour, quarta sezione penale, sono tornati ad occuparsi della questione relativa alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza nel caso di veicolo, che al momento del controllo si trovava fermo, con la sentenza n. 45514/13.

La succitata sentenza ha ribadito la legittimità dell'alcoltest effettuato al conducente di un veicolo fermo ed ha altresì affermato che, in simili casi, *“costituisce onere della difesa fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non limitandosi a chiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro”*.

Avv. Massimo Biffa